



CORTE DI APPELLO DI POTENZA

L'anno 2010 il giorno 28 del mese di settembre, presso la Presidenza della Corte di Appello di Potenza, sono presenti i sigg.ri

Dott. Ettore Ferrara	Presidente Corte Appello
Dott. Massimo LUCIANETTI	Procuratore Generale Corte Appello
Dott. Giuliano TAGLIALATELA	Presidente Tribunale Potenza
Dott. Giovanni COLANGELO	Procuratore Repubblica Potenza
Avv. Michele VALENTE	Presidente Ordine Avvocati Potenza
Avv. Savino MURRO	Presidente Camera Penale Basilicata
Avv. Leonardo PACE	Segretario Camera Penale Basilicata

per l'esame del Protocollo d'intesa per la gestione delle udienze tra la Corte di Appello, la Procura Generale, il Tribunale ordinario e la Procura della Repubblica nonché il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Potenza e la Camera penale di Basilicata. Il Presidente della Corte preliminarmente, a conclusione dei lavori preparatori precedentemente svolti, ringrazia tutti i presenti e i loro collaboratori per l'elaborazione del testo oggi in discussione.

I presenti approvano all'unanimità il testo allegato e procedono alla sottoscrizione del medesimo.

Massimo Lucianetti
Giuliano TagliateLA

Leonardo Pace

Giuseppe

gmy

Ettore Ferrara

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE TRA LA CORTE DI APPELLO, LA PROCURA GENERALE, IL TRIBUNALE ORDINARIO E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA NONCHE' IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA E LA CAMERA PENALE DI BASILICATA

UDIENZE CIVILI

CAPO I – Dell'udienza in generale

Articolo 1 – Udienze

1.- Per ciascuna udienza verrà fissato, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 168-bis, 5° co., c.p.c., un numero massimo di cause tale da consentire un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse.

2.- La lunghezza dei rinvii in fase istruttoria verrà contenuta nei limiti minimi consentiti dal rispetto del numero massimo di cause da trattare in ciascuna udienza indicato al comma precedente.

Articolo 2 - Orario di trattazione delle singole cause

1.- Per ciascuna causa, o gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione.

2.- Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione, si terrà comunque conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

Articolo 3 - Fasce orarie

1.- Le fasce orarie iniziali dell'udienza, dalle ore 9,00 alle ore 10,30, saranno tendenzialmente riservate alla prima comparizione delle parti e trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nonché alle cause per le quali si prevedono adempimenti di breve durata (es.: udienze di precisazione delle conclusioni; udienze di discussione orale in cause semplici o ripetitive, discussione sui mezzi di prova già proposti, adempimenti ex art. 309 c.p.c., ecc.).

2.- Le fasce orarie successive o finali dell'udienza saranno tendenzialmente riservate alla trattazione delle cause per le quali devono essere svolte attività di più lunga durata, o comunque di durata non prevedibile (es.: prove per testi; audizione delle parti; procedimenti cautelari e possessori, ecc.). Per detti incumbenti, o comunque quando la complessità della trattazione o la presumibile durata dello svolgimento lo consigli, sarà altresì possibile individuare apposite udienze, fermo per ciascuna causa il rispetto di quanto previsto dall'art. 2.

3. Analogamente si procederà, eventualmente previa rifissazione di udienza per la effettiva comparizione delle parti, qualora, tenuto conto della natura della controversia e sentiti i difensori, sia necessario od opportuno interrogare liberamente le parti, tentare la conciliazione, procedere all'audizione dei minori.¹

Articolo 4 - Puntualità

1.- Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti.

Articolo 5 - Impedimento del giudice a tenere udienza

1.- Nel caso di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, se l'impedimento sia prevedibile anticipatamente, il giudice stesso eviterà la fissazione di cause in tale data o, comunque, provvederà ad organizzare la propria sostituzione in modo da assicurare l'effettivo svolgimento dell'udienza dinnanzi a sostituto a conoscenza degli atti di causa.

2.- Qualora la sostituzione nelle forme di cui sopra non sia possibile, o qualora l'impedimento sia imprevedibile e di natura eccezionale, il giudice disporrà il rinvio dell'udienza, da adottarsi con le più celeri modalità e con la contestuale indicazione dei motivi e della data di rinvio delle udienze non tenute; in ogni caso, se non altrimenti notiziati, i procuratori di tutte le parti costituite avranno cura di recarsi in cancelleria per prendere visione della data di rinvio, onde evitare la necessità della effettuazione delle comunicazioni da parte della stessa cancelleria.

Articolo 6 - Mancata presenza delle parti

1.- In caso di mancata presenza di entrambe le parti all'orario fissato per una udienza di trattazione o di prima comparizione, il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181 o 309 c.p.c., sarà adottato *dopo il decorso dell'ora di tolleranza*.²

Articolo 7 - Sostituzioni d'udienza

1.- L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, si adopererà per farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza.

Articolo 8 - Rinvii d'udienza

1.- I difensori eviteranno di chiedere meri rinvii dell'udienza, che comunque non saranno concessi, se non su richiesta congiunta di tutte le parti, e per specifici motivi documentati.

2.- Nel caso in cui richieste congiunte di rinvio siano determinate dalla pendenza di trattative per la definizione stragiudiziale della lite, i difensori avranno cura di precisare lo stato delle trattative, onde consentire al giudice di valutare l'opportunità del rinvio.

3.- In ogni caso, si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

Articolo 9 - Ricevimento degli avvocati

1.- Ciascun giudice garantirà e renderà note modalità di ricevimento degli avvocati per l'esposizione di questioni urgenti o comunque diverse dalle problematiche processuali o sostanziali da trattarsi in udienza.

Articolo 10 – Redazione dei verbali di udienza

1.- La trattazione dei procedimenti sarà orale, e la verbalizzazione avverrà, nell'impossibilità di tenere udienza con la collaborazione del personale amministrativo, sotto la direzione del giudice, dallo stesso personalmente ovvero da parte di uno dei difensori o loro delegati presenti.

2.- I difensori eviteranno di chiedere l'allegazione al verbale di deduzioni scritte predisposte anteriormente all'udienza, salvo casi eccezionali o laddove ciò appaia opportuno, in ogni caso assicurando che le deduzioni allegare siano sintetiche e contenute entro limiti ragionevoli; in tal caso i fogli di deduzione scritta saranno allegati al verbale previa autorizzazione del giudice e sentite le altre parti presenti, onde consentire il rispetto del contraddittorio.

3.- All'udienza di precisazione delle conclusioni i fogli di deduzione scritta, purché contenenti le sole definitive conclusioni di parte, saranno in ogni caso accettati ed allegati al verbale.

Articolo 11 – Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza

1.- I giudici e i difensori avranno cura di giungere all'udienza con una effettiva conoscenza della causa, in modo che:

- a) sia assicurata la effettiva trattazione, in udienza, delle questioni rilevanti per il giudizio;
- b) sia effettivamente privilegiata la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti.

Articolo 12 – Disciplina delle udienze.

1. - Le udienze collegiali del Tribunale (agrarie, divisioni etc.), stante lo scarso numero delle cause da trattarsi, verranno fissate **due volte** al mese³.

2. - L'udienza per i procedimenti camerale presso il Tribunale avrà inizio il giovedì alle ore 11.

3. - Anche per quanto riguarda l'udienza collegiale della Corte di Appello, si avrà cura di fissare un numero di cause tale da consentire, per quanto possibile, l'effettiva trattazione delle medesime.

4. - I rinvii disposti "fuori udienza" saranno comunicati alle parti con il mezzo più opportuno.

5. - La disciplina delle udienze è dettata dagli artt. 127, 128, 129 e 130 c.p.c.. In particolare, si richiamano i doveri di chi interviene o assiste all'udienza, tenuto a "stare a capo scoperto e in silenzio", nonché a non "cagionare in qualsiasi modo disturbo" (art. 129 c.p.c.).

6. - I difensori delle parti, all'inizio dell'udienza, avranno cura di indicare al Presidente del collegio le cause per le quali è stata disposta l'anticipazione dell'udienza, le cause in cui è parte un fallimento, nonché quelle di cui all'art. 3 L. 7 ottobre 1969 n. 742 e 93 D. Lgs. 8 luglio 1999 n. 270.

7. - Gli stessi difensori avranno cura di non interrompere l'udienza per richieste relative alle cause già trattate. In caso di assenza di alcuno di essi, sarà consentita la riapertura del verbale al termine dell'udienza ed a condizione che siano presenti gli altri difensori interessati.

8. - Le cancellerie provvederanno a comunicare il ruolo dell'udienza al Consiglio dell'Ordine degli avvocati almeno due giorni prima dell'udienza.⁴

CAPO II - Della trattazione delle cause

Art. 13 - Indicazione dell'oggetto della causa

1.- All'atto della iscrizione a ruolo, in particolare in relazione alla gestione informatizzata e mediante "codici a barre" del fascicolo da parte della cancelleria, i difensori presteranno attenzione nell'indicare correttamente l'oggetto della causa.

Art. 14 - Trasmissione del fascicolo al giudice

1.- La cancelleria provvederà a trasmettere il fascicolo di ufficio al giudice istruttore immediatamente dopo la sua designazione, al fine di consentirgli un tempestivo esame dello stesso, anche al fine dell'efficace utilizzazione dello strumento del differimento dell'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 168-bis, 5° c., c.p.c.

Art. 15- Istanze anteriori alla prima udienza

1.- In caso di proposizione di istanze cautelari od anticipatorie anteriormente alla data della prima udienza, ovvero in caso di richiesta di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., i difensori avranno cura di segnalare al giudice, attraverso la cancelleria, l'opportunità di un tempestivo esame del fascicolo.

Art. 16 - Udienza di trattazione

1.- L'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c. costituirà un momento di effettivo colloquio e collaborazione processuale tra il giudice e i difensori, al fine di delimitare il thema decidendum e il thema probandum, curando altresì l'emersione delle questioni rilevabili d'ufficio di cui appare opportuna la trattazione.

2.- Nella stessa udienza od in apposita udienza successiva, avuto riguardo a quanto già indicato all'art. 3 comma 3°, si procederà nell'interrogatorio libero delle parti e, ove possibile, al tentativo di conciliazione.

Art. 17 - Tentativo di conciliazione

1.- Il tentativo di conciliazione sarà effettuato dal giudice prospettando alle parti l'area di controvertibilità delle questioni, l'alea del processo rispetto al thema probandum e i costi dello stesso.

2.- Il tentativo di conciliazione potrà essere reiterato, ove opportuno o richiesto da tutte le parti, nell'intero corso del giudizio.

Art. 18 – Memorie di cui all’art. 183 c. 6° c.p.c.

1. In esito alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, ove non sia sorta l’esigenza di disporre la prosecuzione della stessa in relazione all’adozione di uno dei provvedimenti di cui all’art. 183, co. 1°, c.p.c. o per la trattazione di altra questione preliminare o pregiudiziale, ovvero in esito all’udienza fissata per l’interrogatorio libero delle parti ed il tentativo di conciliazione, il giudice, se richiesto, concede i termini di cui al comma 6° del citato art. 183 c.p.c., riservandosi di provvedere sulle istanze istruttorie delle parti, in relazione alla necessità di assicurare un effettivo contraddittorio sulle eventuali richieste di prova contraria, alla successiva udienza.

2. Resta ferma l’esigenza che il contenuto delle memorie sia chiaramente distinto nelle sue parti assertive, rispetto alle parti contenenti istanze di prova e, quanto alle prime, ad esse si ricorra solo in caso di effettiva necessità od opportunità di precisazione e/o modifica di domande.

3. La redazione delle parti di memorie contenenti istanze istruttorie sarà improntata ai seguenti principi:

- a) la precisa e dettagliata indicazione di tutti i nuovi documenti depositati;
- b) una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori di cui si intende effettivamente ottenere l’ammissione, evitando rinvii a precedenti atti di causa;
- c) eventualmente, una distinta sezione, separata da quella dedicata alle istanze istruttorie e graficamente ben distinguibile da questa, contenente deduzioni in merito all’ammissibilità dei mezzi di prova articolati dalla controparte.

Art. 19 - Assunzione della prova per testi

1.- L’assunzione della prova per testi sarà preferibilmente concentrata in un’unica udienza. Ove ciò non fosse possibile, al momento dell’ammissione della prova sarà fissato un calendario di massima per lo svolgimento di essa, ovvero limitando numericamente il numero dei testi da escutere per ciascuna delle parti.

2.- I difensori provvederanno a citare i soli testi di cui è fissata l’audizione per ciascuna udienza, con congruo anticipo rispetto alla data dell’udienza stessa, in modo da essere in grado di documentare l’esito della notifica della citazione. Nella citazione, avranno cura di indicare l’orario fissato per l’escussione del teste citato.

Art. 20 - Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio

1.- Nell’ordinanza di ammissione della consulenza tecnica di ufficio, il giudice provvederà a formulare, almeno in maniera sommaria, i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti, e con lo stesso consulente, circa il contenuto definitivo e/o circa la integrazione dei quesiti inizialmente proposti.

2.- Nel caso in cui il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica di ufficio sia emesso a scioglimento di una riserva, si disporrà che il testo integrale dell’ordinanza sia notificato al consulente e comunicato alle parti.

3.- Al momento del conferimento dell’incarico al consulente, eventualmente attraverso la predisposizione di un modulo uniforme, si delineerà in modo definitivo il quesito o i quesiti sottoposti, l’ambito degli accertamenti esperibili e la possibilità o meno di acquisire informazioni, consultare atti o documenti.

4.- Sentite le parti ed avuto riguardo alla natura della controversia ed all’oggetto dell’incarico peritale, il giudice potrà altresì prevedere:

a) l'incarico al consulente di esperire un tentativo di conciliazione della lite;
b) la disciplina del sub - procedimento di consulenza, prevedendo che il consulente di ufficio, raccolte le osservazioni dei consulenti di parte, comunichi a questi la relazione finale, fissando loro un termine di almeno 15 giorni per far pervenire osservazioni, e dando quindi conto di tali osservazioni, con un'integrazione ulteriore della relazione, nella quale apporgerà le eventuali necessarie modifiche alle conclusioni già rese, ovvero le confermerà espressamente, motivando comunque il suo convincimento;
c) che il consulente depositi la relazione finale e le eventuali integrazioni, unitamente alle copie per le parti, sia in forma cartacea che su supporto informatico.

5.- La fissazione dell'udienza successiva al conferimento dell'incarico al consulente tecnico di ufficio avverrà in modo da consentire alle parti il preventivo esame della relazione, e gli avvocati eviteranno di chiedere rinvii al solo scopo di esaminare la relazione stessa, se questa sia stata tempestivamente depositata.

Art. 21 - Comunicazioni tra le parti e tra queste ed il giudice

1.- I difensori, nell'atto di costituzione in giudizio, indicheranno sempre *in via prioritaria il proprio indirizzo di posta elettronica e poi il numero di telefono e il numero di fax* presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento, e provvederanno a comunicare tempestivamente alla cancelleria ogni variazione dei suddetti dati.

2.- I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente al consulente da questi nominato):

a) gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
b) le cause rinviate ai sensi dell'art. 309 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate;
c) qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa o che determini un imprevisto ampliamento dei tempi di trattazione della stessa rispetto a quanto preventivato al momento del rinvio alla successiva udienza.

3.- Ove nel corso dell'udienza si verifichi un significativo slittamento dell'orario indicato per la trattazione della causa, dovuto a motivi contingenti od al prolungamento degli incumbenti precedenti, il giudice ne informerà gli avvocati e le parti in attesa.

Art. 22 - Scritti su supporto informatico

1.- I difensori allegheranno alla comparsa conclusionale la riproduzione su supporto informatico, contenente le conclusioni definitivamente precisate, ovvero invieranno il relativo file informatico alla casella di posta elettronica del giudice.

Art. 23 - Tenuta dei fascicoli

1. - I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in conformità del disposto degli artt. 73 e 74 disp. att. c.p.c., inserendo gli atti ed i documenti in sezioni separate di detti fascicoli, e provvedendo ad iscrivere sulla copertina del fascicolo le indicazioni richieste per il fascicolo d'ufficio (art. 168 c.p.c.).

2. - Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.

3. - I documenti dovranno essere correttamente affolati e numerati, con numerazione che trovi riscontro nell'indice.

4. - I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione in giudizio sono prodotti (preferibilmente) mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170, ultimo comma, c.p.c.. Possono anche essere prodotti all'udienza: in questo caso se ne fa menzione nel verbale (art. 87 disp. att. c.p.c.).

5. - I poteri delle parti sui fascicoli sono stabiliti dagli artt. 76 e 77 disp. att. c.p.c..

Art. 24 - Comunicazione delle sentenze di appello e costituzione di una banca dati delle sentenze.

1.- La Dirigenza amministrativa della Corte di Appello si impegna ad attivare , con la collaborazione degli esperti informatici del CISIA, un meccanismo automatico di trasmissione interna, in via amministrativa al Tribunale delle decisioni rese in sede di appello, sia di conferma che di riforma, delle sentenze di primo grado.

2. In tale prospettiva, onde facilitare la procedura di comunicazione suddetta nonché al fine di consentire al sistema Polis di funzionare come banca dati delle decisioni emesse in primo e in secondo grado, i Dirigenti degli uffici giudiziari si impegnano a far sì che i magistrati provvedano a redigere i provvedimenti su supporto informatico.

3. Sino all'attivazione di tale meccanismo i difensori faranno pervenire alla cancelleria del Tribunale - che ne curerà l'inoltro a ciascun giudice che abbia adottato decisioni in primo grado gravate - copia delle sentenze rese in sede di appello, sia di conferma che di riforma delle sentenze appellate.

Art. 25 - Riunioni volte a favorire l'uniformità interpretativa

1.- Saranno organizzate, con cadenza periodica, riunioni fra i magistrati delle singole sezioni o addetti all'intero settore civile, per la valutazione delle esigenze organizzative e il confronto in relazione agli orientamenti giurisprudenziali ed alle novità normative.

2.- Sarà data adeguata pubblicità delle eventuali prassi uniformi applicative ed organizzative concordate dai magistrati delle singole sezioni, ferma restando l'autonomia di ogni magistrato in relazione ai singoli procedimenti.

3.- Gli organismi e le associazioni dell'avvocatura potranno, eventualmente attraverso i loro rappresentanti nell'Osservatorio di cui al successivo art. 26, segnalare questioni organizzative ed eventuali contrasti giurisprudenziali, chiedendone l'inserimento nell'ordine del giorno delle riunioni di cui al primo comma.

CAPO III - RAPPORTI CON LE CANCELLERIE

Art.26

1.- Gli Avvocati utilizzeranno in via prioritaria il sistema Polis-web per acquisire informazioni relative allo stato dei processi, al fine di sgravare il personale delle cancellerie del relativo onere, con evidente recupero di tempi a vantaggio della produttività e dell'efficienza.

UDIENZE PENALI, COLLEGIALI E MONOCRATICHE

PREMESSA ED AMBITO DI OPERATIVITA'

Il presente protocollo di intesa intende conseguire un migliore livello di uniformità e di razionalizzazione nella celebrazione delle udienze penali coniugando la salvaguardia dei poteri riservati dalla Legge al Giudice con diffuse esigenze di organizzazione ed efficienza, oltre che di rispetto della dignità dei soggetti interessati, con particolare riferimento ai cittadini destinatari del servizio giustizia. Dette regole, opportunamente concordate con il Presidente della Corte di Appello, il Procuratore Generale, il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza ed il Presidente della Camera Penale di Basilicata devono ritenersi estese a tutte le udienze penali, monocratiche e collegiali, che si svolgono dinanzi agli Uffici Giudiziari della Sede di Potenza.

ADEMPIMENTI RISERVATI ALL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO RELATIVAMENTE ALLE RICHIESTE E AI FASCICOLI DESTINATI AGLI UFFICI GIUDICANTI.

1 - L'ufficio del Pubblico Ministero provvederà, salvo casi eccezionali legati alla natura urgente dell'atto richiesto e/o della istanza, al deposito presso la cancelleria degli atti, delle richieste e dei fascicoli diretti ai Giudici per le indagini preliminari entro le ore 13,00, osservando comunque modalità e tempi tali da garantire una tempestiva definizione.

2 - Al fine di evitare situazioni di incompatibilità in seno all'Organo giudicante, l'ufficio del Pubblico Ministero avrà cura di apporre sulle copertine dei fascicoli destinati al Gip ovvero sulla singola richiesta avanzata il nominativo del Giudice per le indagini preliminari che eventualmente, nell'ambito del medesimo procedimento, abbia già assunto decisioni.

3 - Al fine di rendere possibile la concentrazione in apposite udienze dei processi per i quali è obbligatoria ovvero è ritenuta opportuna la partecipazione dell'organo requirente togato, l'Ufficio del Pubblico Ministero avrà cura di indicare sulla copertina del fascicolo destinato al Tribunale ovvero nel decreto di citazione diretta a giudizio che il processo rientra tra quelli da celebrarsi in una udienza c.d. "supermonocratica".

Il Tribunale nella formazione dei ruoli di udienza terrà conto di tali indicazioni.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE UDIENZE.

1 - L'ufficio del Pubblico Ministero avrà cura di predisporre e, quindi, di inoltrare all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari e alla Sezione Penale del Tribunale un calendario, di durata biennale, indicante, relativamente a ciascuna udienza, il nominativo del Sostituto Procuratore designato, garantendo la presenza in udienza di ciascun sostituto con una cadenza media di circa quarantacinque giorni davanti ad ogni giudice. Ciò al fine di rendere possibile agli organi giudicanti di disporre la fissazione delle udienze e gli eventuali rinvii in modo tale da garantire la presenza del Pm che sia titolare del procedimento ovvero che abbia partecipato all'udienza nel corso della quale sia stato disposto il rinvio.

2 - Nei casi nei quali il collegamento con la persona del P.M. già titolare del procedimento sia da ritenersi non particolarmente significativo (processi di non rilevante complessità e delicatezza), è facoltà del g.u.p. o del giudice o del Presidente del Collegio, sentito il P.M. in udienza, di rinviare singoli procedimenti ad udienze diverse da quelle sopra indicate, al fine di calibrare ed equilibrare i carichi delle singole udienze.

3 - Le udienze dibattimentali monocratiche dovranno essere distinte tra quelle in cui saranno trattati soltanto i processi per i quali è prevista o opportuna la presenza del P.M. togato e quelli in cui saranno trattati i processi per i quali è consentita la partecipazione del V.P.O.

ORGANIZZAZIONE UDIENZA DIBATTIMENTALE UDIENZA ANTIMERIDIANA

1 - L'udienza penale dibattimentale, monocratica come collegiale, inizierà alle ore 9,30 e per quanto riguarda l'udienza monocratica, comunque successivamente alla trattazione dei procedimenti camerati.

2 - Dovrà essere possibilmente assicurata la presenza in aula dell'Ufficiale Giudiziario, ai sensi dell'art. 21 Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale (D.M. 30.09.1989, n. 334).

3 - L'udienza penale dibattimentale, nel rito monocratico come in quello collegiale, sarà organizzata dal giudice in maniera tale che di regola non si protragga oltre le ore 15,00, salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione. L'organo giudicante calibrerà la programmazione delle singole udienze in modo da *garantire* il più possibile il rispetto di tali orari.

4 – I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, verranno fissati in tre fasce orarie, così stabilite rispettivamente per il Tribunale in composizione monocratico ed il Tribunale in composizione collegiale:

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

PRIMA FASCIA ore 9,30 – ore 10,30

SECONDA FASCIA ore 10,30 – ore 13,00

TERZA FASCIA dalle ore 13,00 in poi

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

PRIMA FASCIA ore 9,30-10,30

SECONDA FASCIA ore 10,30-12,30

TERZA FASCIA dalle ore 12,30 in poi

5 - I processi verranno sempre rinviati dal Giudice ad orario, nel settore monocratico come in quello collegiale, su tre fasce fissate dall'Organo Giudicante. L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio rappresenterà l'ora prima della quale il processo non sarà comunque chiamato. Il rinvio di un giudizio "ad una certa data, ore di rito", senza indicazione di fascia, si intenderà fatto per le ore 9,30.

6 - Nel rito monocratico come nel rito collegiale, con eccezione per i giudizi con imputato detenuto e comunque sottoposto a misura cautelare personale, l'udienza di prima comparizione sarà dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ex art. 444 c.p.p. o per ragioni processuali o di prescrizione, alla richiesta di rito abbreviato non condizionato all'assunzione di prove dichiarative. In tale udienza non si assumeranno prove dichiarative, né si provvederà ad esami di imputati, periti o consulenti tecnici ed il Giudice non ne autorizzerà la citazione.

7 - Il ruolo di udienza, formato ai sensi dell'art. 20 Reg. c.p.p. dal **Giudice**, dovrà contenere tanti processi quanti, in base al numero degli imputati, al titolo dei reati e ad altri elementi di agevole verificabilità potranno ragionevolmente essere trattati nella relativa udienza, indicherà l'elenco dei processi indicati per numero d'ordine all'interno delle singole fasce orarie. Copie del ruolo in aula verranno messe a disposizione sui banchi riservati alle parti. Il ruolo affisso e distribuito dovrà contenere i dati di identificazione dei singoli processi.

Il ruolo di udienza indicherà, per ciascun processo, in forma riassuntiva, gli adempimenti previsti in relazione alle previsioni di fascia che precedono.

- 8 - L'udienza si svolgerà secondo il seguente ordine rispettivamente per il Tribunale in composizione monocratica ed il Tribunale in composizione collegiale:

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

PRIMA FASCIA:

- A) Immediato differimento dei processi che non possono essere trattati per motivi processuali, esigenze di ruolo o altro;
- B) Udienze di prima comparizione;
- C) Trattazione dei riti alternativi.

SECONDA FASCIA :

- 1) Celebrazione dei processi con imputati in stato di custodia cautelare o, comunque, sottoposti a misure coercitive;
- 2) Chiamata degli altri processi per i quali è prevista attività istruttoria, possibilmente privilegiando quelli per i quali i difensori interessati sono presenti in aula.

TERZA FASCIA:

- A) Giudizi fissati per la sola discussione.

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

PRIMA FASCIA:

A) Alle ore 9,30 si provvederà all'immediato differimento dei processi che non possano essere trattati per motivi processuali, esigenze di ruolo o altro; saranno chiamati inoltre i processi per i quali vi è istanza di rinvio o richiesta di applicazione della pena (artt. 444 e segg. Cpp).

B) Immediatamente seguiranno i processi fissati per la trattazione delle questioni preliminari e le richieste di prova, nonché i procedimenti camerali.

C) Qualora il ruolo di udienza non preveda i processi ovvero i procedimenti sub B), resta inteso che i processi per i quali è prevista attività di istruzione, saranno chiamati a conclusione degli adempimenti sub A).

SECONDA FASCIA:

Trattazione dei processi in fase di istruzione.

TERZA FASCIA:

Trattazione dei processi fissati per la sola discussione.

Nell'ambito di ciascuna fascia d'orario e in deroga all'ordine dei giudizi all'interno della fascia fissato dal ruolo, il Giudice tratterà con precedenza nell'ordine i giudizi per i quali verificati siano presenti in aula come testi i dichiaranti detenuti anche non imputati, portatori di handicap, donne in evidente o documentato stato di gravidanza o che allattino la propria prole, parti private ultrasettantenni o che documentino di provenire per l'udienza da regioni diverse dalla Regione Basilicata ovvero dipendenti della P.G. con particolari esigenze di servizio. Tali situazioni saranno segnalate in aula dagli interessati all'Ufficiale Giudiziario, che le sottoporrà senza ritardo all'organo giudicante.

Le istanze di differimento dell'udienza fissata per concomitante legittimo impedimento difensivo dovranno essere comunicate al giudice tempestivamente e con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza, con onere del difensore di darne comunicazione anche all'ufficio del Pubblico Ministero.

9 - Nel trattare i giudizi per i quali è prevista attività istruttoria, il Giudice riserverà gli orari di prima mattinata ai giudizi di più spedita trattazione e quelli di tarda mattinata per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga. Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice fisserà l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della successiva camera di consiglio.

10 - Nelle udienze monocratiche, in deroga ai precedenti punti, sarà data assoluta precedenza alla trattazione dei procedimenti di convalida degli arresti in flagranza e successivi giudizi direttissimi a presentazione diretta, alla cui definizione seguirà la trattazione dell'udienza dibattimentale.

UDIENZA POMERIDIANA

Salvo diverso accordo tra le parti ed il Giudice, avrà inizio alle ore 15,00 con termine entro le ore 17,00, salva la Camera di Consiglio.

La ripresa pomeridiana dell'udienza, pur auspicandosi l'esaurimento del ruolo nell'ambito dell'udienza antimeridiana, sarà da ritenersi consentita nelle ipotesi seguenti, alternativamente considerate:

A) per i processi a carico di imputati in stato di custodia cautelare o comunque sottoposti a misura coercitiva che, ancorchè chiamati ai sensi dell'art. 20 ult. co. Reg. c.p.p., non vengano esauriti nell'ambito dell'udienza antimeridiana e sussistano esigenze che ne impongono la prosecuzione nella ripresa pomeridiana;

B) per i processi che, per particolari esigenze organizzative, siano stati già precedentemente fissati in prosieguo per l'udienza pomeridiana;

C) in tutti gli altri casi in cui le esigenze del carico dei singoli ruoli lo impongano, previo accordo con il P.M. e i difensori in ordine all'orario di trattazione del processo.

Non sarà disposta alcuna sospensione del dibattimento, con rinvio alle ore pomeridiane, qualora l'udienza possa concludersi presumibilmente entro le ore 15,30.

ORGANIZZAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Il ruolo delle udienze preliminari verrà affisso all'esterno dell'aula entro le ore 12,00 del giorno precedente l'udienza.

Esso indicherà in via tendenziale l'ordine di chiamata dei processi, essendo necessario salvaguardare il potere del giudice di chiamare per primi i processi in cui siano formulate richieste di applicazione di pena e quelle nei quali debba essere disposto il rinvio ad altra data per difetti di notifica, non sanati in udienza, ovvero per impedimenti delle parti.

I Giudici si impegneranno, nei limiti consentiti dalla consistenza dei rispettivi ruoli, a concentrare tendenzialmente i processi in non più di tre udienze mensili per ciascuno di essi.

Sono esclusi dalla disciplina del protocollo i procedimenti particolarmente complessi (ad esempio quelli con più di dieci imputati o con imputazioni particolarmente gravi e numerose), la cui trattazione sarà concordata e calendarizzata in udienza con il P.M. e i difensori.


L'apertura dell'udienza è prevista per le ore 9,30 con contestuale inizio della trattazione dei processi, e con conclusione entro le ore 14,00.

La lettura dei provvedimenti e dei dispositivi sarà concordata dal giudice con le parti.

I firmatari del presente protocollo avranno cura di verificare, almeno una volta all'anno, collegialmente, il rispetto delle regole ivi poste.

Le disposizioni innanzi dettate *saranno impegnative a decorrere dal giorno 07 gennaio 2011*, auspicandosi peraltro, da parte di ciascuno il più rapido adeguamento ad esse delle proprie attività, soprattutto per quanto propedeutico al puntuale rispetto del termine innanzi fissato.

Potenza, 28.9.2010


The block contains five handwritten signatures in black ink. From top to bottom, they are: a large, stylized signature; a signature that appears to be 'Giovanni Colapinto'; a signature that appears to be 'L' Hon Ferraro'; and two other signatures that are less legible.